



COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA

**DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE
DEGLI SPAZI DELLA "SALA DELLA COMUNITA' "**

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 21/11/2004)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto e finalità

1. Il Comune di San Germano dei Berici disciplina, con il presente atto, le modalità di utilizzo dei locali retrostanti la sede Comunale, denominati "Sala della Comunità", detenuti dall'Ente, da destinare anche all'utilizzo da parte di terzi.

2. Tali spazi vengono concessi esclusivamente per l'uso occasionale e/o temporaneo, con priorità connesse sia alla natura e qualifica del richiedente, sia alla finalità dell'utilizzo.

ART. 2

natura del richiedente:

- Enti pubblici e loro consorzi, organi, istituzioni ecc...;
- Soggetto con finalità connesse alla tutela dei diritti dei cittadini, con particolare riguardo all'ambito delle pari opportunità, dell'ambiente e sviluppo sostenibile, dell'integrazione e sostegno delle minoranze;
- Soggetto dedicato allo sviluppo e promozione del territorio sotto il profilo culturale, sociale, ambientale;
- Organizzazioni sportive rappresentative del territorio;
- Soggetto operante nell'ambito dell'educazione e della formazione permanente;
- Soggetto rappresentativo di categorie economico produttive operanti sul territorio;

ART. 3

finalità della richiesta

- Svolgimento di conferenze, convegni, manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche, sportive o ricreative;
- Realizzazione di allestimenti e/o mostre temporanee;
- Effettuazione di iniziative di carattere politico-sociale, o comunque di interesse collettivo;
- Formazione, aggiornamento, educazione;

ART. 4

Prescrizioni

1. La capienza massima di ciascun locale è accertata in conformità alle vigenti normative.

2. Non è ammessa alcuna deroga ai limiti stabiliti in conformità al 1 comma del presente articolo.

3. L'assegnatario deve osservare scrupolosamente le predette prescrizioni vincolanti ed è tenuto a vigilare sul rispetto delle medesime. L'assegnatario risponde dei danni materiali e fisici arrecati a cose e persone per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente articolo.

ART. 5

Soggetti richiedenti

1. Le richieste di utilizzo dei suddetti locali, di proprietà del Comune di San Germano dei Berici, possono essere avanzate da terzi intendendosi per tali persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni con o senza fini di lucro nella persona del legale rappresentante.

ART. 6

Presentazione delle domande

1. L'istanza di utilizzo deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune.

2. La domanda dovrà indicare il locale richiesto e specificare analiticamente il tipo di manifestazione o di attività che si intende svolgere, i motivi della richiesta, l'indicazione del periodo di svolgimento della medesima con relativi orari, l'allestimento che si intende realizzare e le eventuali necessità connesse.

3. Nel caso sussistano più richieste relative al medesimo spazio con coincidenza o sovrapposizione temporale, costituiranno criteri preferenziali, nell'ordine, quelli indicati dalla giunta ai sensi dell'art. 1, comma 3, lo svolgimento di attività istituzionali od aventi finalità connesse all'interesse pubblico, la tempestività della domanda da determinarsi sulla base della data di protocollazione da parte dell'ente.

ART. 7

Esame della domanda ed assegnazione

1. L'approvazione o il rigetto della domanda sono disposti con atto motivato del Responsabile del servizio interessato al massimo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della medesima.
2. In caso di accoglimento, nel relativo provvedimento verranno indicati la sala assegnata, la durata e gli orari dell'utilizzo, il canone da corrispondere ed il termine entro il quale effettuare il pagamento, le date di consegna e restituzione delle chiavi, nonché le eventuali e particolari prescrizioni ulteriori.
3. Il termine procedimentale indicato al comma 1 può essere sospeso per una sola volta nel caso in cui sia necessario acquisire chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata laddove questa si presenti lacunosa o incompleta. In questa circostanza al soggetto richiedente viene assegnato un termine di 5 (cinque) giorni per produrre quanto richiesto.
4. Trascorso tale periodo, l'istruttoria viene conclusa anche in assenza della documentazione integrativa.
5. I locali vengono assegnati nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano. A seguito di puntuale e specifica richiesta, il Responsabile del servizio provvederà anche alla concessione degli eventuali allestimenti, ove disponibili.

ART. 8

Utilizzo e divieti

1. La responsabilità della custodia e della gestione dei locali assegnati e del materiale ivi contenuto, sia di proprietà del Comune di San Germano dei Berici che privato, è onere dell'utilizzatore.
2. In particolare, il medesimo si impegna a conservare le chiavi fornite dall'Amministrazione per l'accesso alla sala, ad utilizzarle esclusivamente per la finalità per cui è stata concessa, a non duplicarle, a non concederle a terzi e a restituirle prontamente al termine dell'iniziativa all'Ufficio designato.
3. Gli spazi comunali devono essere usati dall'utilizzatore con la diligenza del buon padre di famiglia e comunque in modo da evitare ogni possibile spreco o danno agli stessi e ai rispettivi impianti ed attrezzature, fissi o mobili.
4. E' fatto divieto di alterare in qualsiasi modo la struttura dei locali, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio.

ART. 9

Impedimenti

In caso di sopravvenuto impedimento ad effettuare la manifestazione, l'utilizzatore deve far pervenire all'ufficio che ha rilasciato il provvedimento di assegnazione, anche a mezzo telefax o per via informatica, la rinuncia all'utilizzo almeno 3 (tre) giorni prima della data di disponibilità della sala.

ART. 10

Revoca del provvedimento di assegnazione

1. Il Responsabile del servizio interessato ha facoltà di modificare o revocare, con provvedimento motivato, una assegnazione già accordata qualora esigenze sopravvenute non conosciute né conoscibili al momento dell'adozione del provvedimento o motivi di necessità, urgenza o di sicurezza pubblica rendano opportuna la revoca o modifica.
2. In tale caso il canone versato verrà restituito oppure ridotto o rettificato in conformità delle variazioni adottate.
3. L'assegnazione sarà dichiarata decaduta qualora l'assegnatario utilizzi i locali della "Sala della Comunità" per finalità diverse da quelle indicate all'atto della domanda, li conceda in subutilizzo a qualsivoglia soggetto pubblico o privato, non rispetti tutte le prescrizioni contenute nell'atto di assegnazione. In tal caso, l'utente non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esperire azioni di rivalsa per spese o altro sostenute in proprio.

ART. 11

Corrispettivo

1. Il Comune di San Germano dei Berici nel concedere in i locali della "Sala della Comunità", richiede l'erogazione della somma di Euro 25,00, per incontri di durata fino a quattro ore, a titolo di contribuzione per spese di riscaldamento, luce, pulizie ecc..
2. la suddetta somma, comprese le cause di esenzione secondo gli indirizzi di cui al successivo quarto comma, dovrà essere versata, secondo le modalità di cui al successivo comma, prima della realizzazione dell'evento. Il mancato versamento entro il termine individuato nell'atto di accoglimento della richiesta comporta la decadenza dalla concessione.

3. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di San Germano dei Berici, Banca Popolare di Vicenza, filiale di Orgiano, **IT12L0572860620071570191227**, indicando nella causale "rimborso spese per utilizzo Sala della Comunità".

4. L'esenzione dal pagamento è prevista nei seguenti casi:

- L'evento od attività per la cui realizzazione è stata chiesta la concessione del locale sia gratuito; L'iniziativa sia destinata ed aperta al pubblico od abbia finalità di carattere sociale, culturale, scientifico; Il richiedente sia una associazione, una o.n.l.u.s., od altro soggetto senza fini di lucro che svolga attività nel campo sociale, culturale e dello sviluppo del territorio ;
- oppure l'evento sia promosso e/o patrocinato dal Comune di San Germano dei Berici, o da terzi che operino in nome o per conto dell'Ente o siano comunque vincolati da accordi di partenariato o collaborazione con lo stesso.

ART. 12

Riconsegna dei Locali

1. Alla scadenza dell'assegnazione lo spazio dovrà essere restituito nelle stesse condizioni di funzionalità in cui era stato preso in consegna previa verifica dello stato del medesimo da effettuarsi congiuntamente tra l'utilizzatore ed un incaricato designato dal responsabile del servizio competente.

ART. 13

Responsabilità dell'utilizzatore

1. L'utilizzatore è tenuto al tempestivo risarcimento degli eventuali danni accertati agli spazi dati in assegnazione, al mobilio e alle attrezzature in esse contenute o assegnate.

2. Sono a carico dell'utilizzatore gli eventuali danni sofferti da persone, cose o terzi che si siano verificati nel corso della manifestazione a causa di dolo, colpa o mancata diligenza del medesimo.

3. Qualora vengano accertati danni, furti, cessioni a terzi, usi impropri, il Responsabile del Servizio che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'utilizzo, procede alla richiesta di risarcimento dei danni patiti secondo le modalità previste dalla legge e, nel caso in cui l'iniziativa sia ancora in corso, lo revoca.

ART. 14

Rinvio a norme di legge:

1. Per quanto non convenuto nel presente disciplinare si fa esplicito riferimento alle norme ed ai regolamenti vigenti .